



Comune
di
Argenta
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. 37
del 27-05-2005
Pubblicata il

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica - Approvazione.

L'anno Duemilacinque e questo di Ventisette del mese di Maggio alle ore 20:30, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Assenti

Totale presenti:

Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori:

Roverati R., Antonelli A., Orioli L., Mazzanti F., Fiorentini A., Gavini F., Alberani C.

Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale:BERTOCCHI dott.ALDO.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Sig. TOSCHI GIUSEPPE Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1)
- 3)

2)

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Presenti n.18 – Alle ore 20,45 entra il Consigliere Lorenzetto Valentina – Presenti n.19 – Alle ore 23,10 escono i Consiglieri Bolognesi, Bonzi, Ballardini, Gaiani, Medri – Presenti n.14 – Alle ore 23,15 entrano i Consiglieri Bolognesi, Bonzi, Ballardini, Gaiani, Medri – Presenti n.19 – Alle ore 23,40 esce il Consigliere Mingozi Marino – Presenti n.18 – Alle 23,45 entra il Consigliere Mingozi M. - Presenti n.19- Alle ore 0,50 esce il Consigliere Orlandini R. - Presenti n. 18.

**Seduta del 27.05.2005
Nr.37**

Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale e rilevanza non economica – Approvazione.

[omissis]

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- è in atto a livello europeo la riforma dei servizi pubblici locali che, senza aver ancora definito un quadro stabile di regolamentazione, sta innovando profondamente il rapporto tra gli Enti Locali, i titolari dei servizi, il mercato e il terzo settore;
- la Legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione rappresenta un importante punto di riferimento per l'evoluzione dei servizi pubblici locali, sancendo il principio di "sussidiarietà orizzontale", per cui le pubbliche funzioni sono svolte sia dalle Istituzioni pubbliche, che dai cittadini, singoli o associati nelle formazioni sociali, riconoscendo all'impegno dei privati la possibilità di condividere con le Istituzioni le responsabilità sociali proprie di queste ultime;
- è intervenuta, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali, in ragione dell'assenza di competenza legislativa da parte dello Stato in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, e la parziale illegittimità dell'art. 113, limitando le competenze dello Stato sui servizi pubblici a rilevanza economica alla sola materia della tutela della concorrenza;
- la regolamentazione dei servizi a rilevanza non economica è di pertinenza del potere normativo delle Regioni e degli Enti Locali;

Dato atto che:

- la praticabilità del contratto d'appalto nella produzione dei servizi pubblici senza rilevanza economica è stata esclusa dal legislatore soltanto quale "modalità di gestione" del servizio nel suo complesso, ferma restando la piena legittimità dell'uso dell'appalto ove si tratti di esternalizzare la produzione di singole componenti del servizio in questione;
- è irrilevante ai sensi del diritto comunitario se i fornitori di servizi di interesse generale siano soggetti pubblici e privati, essi sono soggetti agli stessi obblighi e diritti;

Valutato che:

- le scelte relative alle forme di gestione debbano necessariamente confrontarsi con le due dimensioni della sussidiarietà e dell'esternalizzazione gestionale, con il passaggio dalla prima alla seconda o viceversa in un'ottica di integrazione della rete dei servizi e degli interventi;
- l'applicazione del principio di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e il privato sociale, ma anche privato tout court, rappresenti un *prius* rispetto all'affidamento e all'acquisto dei servizi;
- un modello forte di collaborazione pubblico/privato nel territorio del Comune di Argenta è dato dalla gestione dell'impiantistica sportiva tramite società e associazioni dilettantistiche

locali, che ha messo a disposizione degli utenti servizi sportivi a livelli qualitativi alti, con una buona diffusione geografica e ad un prezzo accessibile;

Ritenuto opportuno anticipare l'atto di indirizzo regionale, disciplinando forme, contenuti e procedure sperimentali del sistema locale dei servizi a rilevanza non economica per le seguenti ragioni:

- innovare rapidamente i servizi di interesse generale a rilevanza non economica in un contesto locale e internazionale soggetto ad una forte evoluzione tecnologica economica e sociale;
- favorire la partecipazione, la concertazione e la coprogettazione su importanti progetti di sviluppo dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività culturali, formative, sportive e dei servizi per l'infanzia;
- sostenere la realizzazione di forme di partnership pubblico/privato e l'applicazione di fasi procedurali, non necessariamente competitive, per l'individuazione dei soggetti privati da sostenere o con cui allacciare rapporti di collaborazione;
- promuovere in una logica incrementale un regolamento generale per la regolazione, la promozione e la realizzazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica;

Visti:

- il Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge regionale 26 aprile 2001, n. 11;
- la Legge regionale n. 2/2203;
- l'art. 90, comma 25, della Legge finanziaria 2003 nel quale si prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- il Libro verde sui servizi di interesse generale, elaborato dalla Commissione delle Comunità Europee in data 21 maggio 2005;
- il documento preparatorio alla definizione di un atto di indirizzo sui rapporti con le organizzazioni non profit, inviato dalla Regione Emilia Romagna ai Comuni in data 24 novembre 2005;

Dopo votazione palese da parte dei n.18 Consiglieri presenti e votanti di cui n.11 voti favorevoli (DS, RC, Civica), n.7 contrari (Argenta R., FI, AN),

Delibera

Di approvare i seguenti indirizzi generali per la promozione, la regolazione e la realizzazione dei servizi di interesse generale senza rilevanza economica:

Art. 1 Principi generali

1. I servizi di interesse generale a rilevanza non economica (le attività culturali, educative, formative, assistenziali, ricreative e sportive) sono riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di strategica importanza come catalizzatore di energie progettuali, motore delle trasformazioni territoriali e della creazione d'impresa e, quindi, fattore di sviluppo socio-economico.

2. L'Amministrazione Comunale di Argenta persegue lo sviluppo della sussidiarietà orizzontale, la condivisione della titolarità delle funzioni pubbliche di interesse generale attraverso la programmazione partecipata, la concertazione, la coprogettazione e la coproduzione dei servizi e delle attività.

3. I servizi a rilevanza non economica devono garantire punti di contatto ed effettiva integrazione con il territorio, l'identità locale, le tradizioni e la comunità nelle sue varie articolazioni.

4. La realizzazione di servizi e delle attività va collocata in una dimensione sovracomunale, in relazione con gli altri territori a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale in un'ottica di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2 Regolazione dei rapporti tra PP.AA. e privato sociale

1. La regolazione dei rapporti con il terzo settore per l'affidamento di servizi e/o la realizzazione di attività va perseguita non solo con appalti di servizi o con contributi in quanto erogazioni liberali, comunque limitanti nella capacità di mobilitare la condivisione della titolarità delle funzioni, ma anche attraverso **concessioni** o **accordi procedurali**, di cui all'ex art. 11 della Legge 241/90 ora art. 7 della Legge n. 15/05, in cui il Comune e le organizzazioni del terzo settore dividono la titolarità del servizio e/o dell'attività.

2. Gli accordi procedurali in accordo con la bozza di atto di indirizzo della Regione possono essere di tre tipi:

- **accordi nella gratuità**, attraverso i quali le Amministrazioni Pubbliche ottengono l'impegno dei privati senza concedere alcuna risorsa economicamente rilevante;
- **accordi di sostegno**, attraverso i quali agli impegni progettuali ed esecutivi del soggetto non profit corrisponde l'impegno della Pubblica Amministrazione di fornire risorse finanziarie;
- **accordi di collaborazione**, attraverso i quali – ai sensi dell'art. 19 del T.U. n. 267/2000 – la Pubblica Amministrazione non si limita ad assicurare al privato utilità economiche a titolo di sostegno, ma ritiene di integrare anche sotto il profilo organizzativo le proprie risorse (personale, mezzi, strutture, servizi, ecc.) onde realizzare vere e proprie forme di "partnership" al fine di raggiungere obiettivi condivisi.

Art. 3 Procedimenti

1. I procedimenti, attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche concludono accordi procedurali con altri soggetti, definiscono obiettivi e risorse ed attuano i progetti di servizio, devono essere caratterizzati dall'adozione di strumenti pubblicistici ai fini della trasparenza e della par condicio e dalla concertazione, dalla partecipazione e dalla collaborazione, cercando di evitare per quanto possibile il confronto competitivo concorrenziale, per il caso in cui non sia stato possibile raggiungere una soluzione concordata.

2. Per l'acquisto o la concessione di servizi si fa riferimento alle procedure negoziate, di cui al Capo V del vigente Regolamento sui contratti.

3. Per gli accordi procedurali si rimanda in particolare all'art. 16, comma 3, del Regolamento comunale sul volontariato, sull'associazionismo e sul patrocinio con le seguenti specifiche integrazioni:

- approvazione da parte della Giunta Municipale di un progetto di massima per il servizio o l'intervento da realizzare in collaborazione con terzi soggetti;
- pubblicazione di un bando per la selezione di progetti esecutivi da parte dei soggetti interessati in un'ottica di coprogettazione;
- avvio di una fase di negoziazione con i soggetti ammessi alla selezione al fine di sviluppare il progetto anche costruendo rapporti di collaborazione;
- conclusione dell'accordo procedurale, adottando l'esito delle coprogettazione o selezionando i progetti concorrenti sulla base dei seguenti criteri: qualità, universalità dell'accesso, continuità, accessibilità delle tariffe e tutela degli utenti e dei consumatori.

4. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, stante la disponibilità degli impianti sportivi per le attività scolastiche, si procederà in via preferenziale tramite concessione a società e associazioni dilettantistiche locali sulla base dei seguenti criteri di valutazione: accessibilità degli impianti e delle tariffe, promozione di attività sportive per le fasce d'età giovanili e, più in generale, diffusione dell'educazione motoria.

Art. 4 Partecipazione dei privati profit ai servizi senza rilevanza economica

1. La coprogettazione e la coproduzione di servizi e interventi può essere estesa al privato profit in ragione di evidenti margini di efficienza senza introdurre marcate differenziazioni nell'ambito del mercato del lavoro e in funzione di stimolo del mercato dei fornitori di servizi.

2. L'estensione della coprogettazione e della coproduzione al privato profit è motivata e stabilita nel progetto di massima approvato dalla Giunta Municipale.

Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to Biolcati Rinaldi dott.A.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to TOSCHI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERTOCCHI dott.ALDO

Relazione di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, DLgs18.08.2000, n. 267.

Argenta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERTOCCHI ALDO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Argenta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di Esecutività

Divenuta esecutiva in data
18.08.2000, n. 267.

per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del DLgs

Argenta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

In copia a:

<input type="checkbox"/> Ufficio Sindaco	<input type="checkbox"/> Ufficio Turismo	<input type="checkbox"/> Servizio Progettazione e D.L.
<input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/> URP	<input type="checkbox"/> Settore Urbanistica
<input type="checkbox"/> Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/> Ufficio AA.PP.	<input type="checkbox"/> Settore Cultura
<input type="checkbox"/> Ufficio Personale	<input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali
<input type="checkbox"/> Servizi Demografici	<input type="checkbox"/> Ufficio Tributi	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale